





## CONCLUSIONI

**Il P.M.:** affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso alla pena di anni uno di reclusione. Trasmissione degli atti all'ufficio di Procura in relazione alle testimonianze di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;

**Il difensore dell'imputato:** assoluzione perché il fatto non sussiste, eventualmente ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..


## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 17 aprile 2013, accogliendo la richiesta del PM, il GIP presso questo Tribunale disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di \_\_\_\_\_, imputato del reato descritto in rubrica.

All'udienza del 21 giugno 2013, il giudice originariamente designato per la trattazione del fascicolo, riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato a comparire e ordinata la sospensione dei termini di prescrizione del reato oggetto di imputazione, provvedeva a trasmettere il fascicolo alla scrivente, in forza di provvedimento organizzativo del Presidente dell'ufficio. All'udienza del 10 gennaio 2014, celebrata alla presenza dell'imputato, superatasi senza eccezioni la fase delle questioni preliminari veniva dichiarato aperto il dibattimento, con l'ammissione delle prove richieste dalle parti. Nella medesima udienza aveva luogo, altresì, l'escussione dei testi a carico \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (di cui venivano acquisite altresì, su accordo delle parti, le SIT rese in data 27 gennaio 2013 presso gli uffici della Procura). L'istruttoria proseguiva il 9 maggio 2014 con l'escussione del teste a discarico \_\_\_\_\_, con l'esame dell'imputato (il quale, reso edotto delle garanzie di cui all'art. 64 c.p.p., accettava di rispondere alle domande delle parti) e con l'escussione degli ulteriori testi a discarico \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Su accordo delle parti veniva acquisito, altresì, il verbale relativo all'udienza del 3 gennaio 2013 svoltasi dinanzi al GUP presso questo Tribunale, in altro procedimento a carico del \_\_\_\_\_. A questo punto, il difensore dell'imputato dichiarava di rinunciare al teste residuo \_\_\_\_\_

incontrando, tuttavia, l'opposizione del PM, il quale manifestava l'interesse a sentire comunque in dibattimento il testimone. All'escussione del \_\_\_\_\_ si procedeva, quindi, con le formalità di cui all'art. 197 bis c.p.p., data la posizione di imputato in procedimento connesso, all'udienza del 14 luglio 2014. All'esito, l'imputato chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni, a ciò autorizzato dal Tribunale. Il PM, inoltre, produceva, a fini di comunicazione alla difesa, la documentazione acquisita nell'ambito di indagini integrative svolte in corso di causa. Veniva, quindi, fissata per la discussione







l'udienza del 22 settembre 2014, in cui, tuttavia, non aveva luogo alcuna attività, per il concomitante impegno professionale del difensore, riconosciuto come legittimo impedimento dal Tribunale (con sospensione, anche in questo caso, dei termini di prescrizione del reato oggetto di imputazione). Differito il dibattimento al 12 dicembre 2014, il Tribunale, acquisita la documentazione esibita dalla difesa in replica alle indagini integrative del PM, dichiarava chiusa l'istruttoria e utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, decidendo la causa come da dispositivo, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Alla luce delle prove orali raccolte e della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento ritiene il Tribunale che non possa affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato oggetto di imputazione.

I.1 \_\_\_\_\_ è stato tratto a giudizio al fine di rispondere del delitto di cui gli artt. 476-479 c.p. "*perché, in qualità di Carabiniere scelto in servizio presso la stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ alterava l'ordine di servizio n. 30/4 del 22.4.11 a firma del Comandante m.llo \_\_\_\_\_ aggiungendo al terzo foglio le seguenti frasi: 'si precisa che alle ore 4:05 circa il militare della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ mi riaccompagnava in Caserma manifestandomi l'impossibilità a proseguire il servizio per sopravvenuta insonnia dovuta al fatto che, a suo dire, il giorno prima aveva svolto servizio di molto prolungato nelle ore. Pertanto il sottoscritto rimaneva in Caserma fino ad espletamento servizio sistemando le pratiche in archivio', atto successivamente acquisito, su richiesta della difesa dell'imputato, nel procedimento penale n. 1482/12 RGNR (a carico dello stesso \_\_\_\_\_ per altro fatto di reato)''.*

Per come evincibile dalla stessa lettura del capo di imputazione, il presente processo trova la sua genesi in una acquisizione documentale avvenuta, su richiesta della difesa del \_\_\_\_\_, in altro giudizio che ha visto coinvolto l'odierno imputato, conclusosi in primo grado con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto all'esito di rito abbreviato (sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con pronuncia irrevocabile dal 10 ottobre 2014). Il \_\_\_\_\_, nel procedimento recante il n. 1482/12 RGNR, era stato imputato, in concorso con \_\_\_\_\_, del delitto di cui agli artt. 476-479 c.p., per avere attestato falsamente nell'ordine di servizio n. 39/4 della stazione di Carabinieri di \_\_\_\_\_ e nel corrispondente foglio di marcia n. 8/4 registro automezzi di aver provveduto a bordo di auto militare (tg CC \_\_\_\_\_) alla perlustrazione del territorio dalle ore 00:00 alle ore 06:00, laddove invece il mezzo era

stato  
00:19  
alle o  
un pi  
all'At  
della  
uffici  
all'in;  
verifi  
ferme  
impe;  
In ta  
Caral  
press  
consc  
tale v  
il cor  
dall'c  
39/4,  
e cor  
GPS  
mede  
04:3'  
Men  
nell'  
(ripo  
forza  
giud  
co-ir  
nell'  
affe.  
richi  
Staz  
capc

er il  
imo  
di  
bre  
lle  
siti  
in  
  
el  
tà

stato parcheggiato dinanzi la stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ dalle ore 00:00 alle ore 00:19 nonché dalle ore 04:37 alle ore 05:16, per poi essere spostato nell'autorimessa alle ore 05:18. Il procedimento n. 1482/12 RGNR si inseriva, a sua volta, nell'ambito di un più ampio filone di indagine, nato da un esposto anonimo che aveva segnalato all'Autorità Giudiziaria un uso inappropriato dell'auto di servizio da parte dei militari della stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_, non corrispondente a quanto risultante negli atti ufficiali. Ciò portava a inserire un GPS a bordo del mezzo e ad installare una telecamera all'ingresso della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ quali attività che consentivano di verificare come effettivamente, in diversi casi, la macchina venisse, in realtà lasciata ferma, malgrado dai memoriali e dagli ordini di servizio risultasse nei medesimi orari impegnati in servizi di perlustrazione.

In tale filone di indagine - che coinvolgeva, come detto, i militari della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ - finiva per entrare anche \_\_\_\_\_, militare in servizio presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_, impegnato il 22 aprile 2011 in un servizio consorziato con la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ (insieme al militare appartenente a tale ultima stazione \_\_\_\_\_ e a bordo della macchina di servizio di \_\_\_\_\_), per il controllo del territorio dei due comuni tra le ore 00:00 e le ore 06:00. Ciò in quanto dall'ordine di servizio rinvenuto presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ (recante il n. 39/4, ma sotto l'intestazione "Carabinieri di \_\_\_\_\_") risultava un'attività di vigilanza e controllo protrattasi ininterrottamente dalle ore 00:00 alle ore 06:00, laddove invece il GPS installato alla vettura di servizio aveva permesso di accertare che la macchina medesima era partita dalla caserma di Bianchi alle ore 00:19 e vi aveva fatto rientro alle 04:37 (per poi essere parcheggiata in garage alle ore 05:18).

Mentre il \_\_\_\_\_ in relazione a tale imputazione (nonché alle altre mosse a suo carico nell'ambito del procedimento n. 1282/12 RGNR) sceglieva la strada del patteggiamento (riportando, ex artt. 444 e ss. c.p.p., la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, in forza di sentenza irrevocabile dal 29 ottobre 2012), il \_\_\_\_\_ chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti e all'esame del co-imputato \_\_\_\_\_; la produzione documentale, in particolare, consisteva nell'acquisizione presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ dell'ordine di servizio afferente la medesima giornata del 22 aprile 2011. Ammessa l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato, si verificava che l'ordine di servizio fatto pervenire dalla Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ (recante il n. 30/4 e non il 39/4 come ipotizzato nel capo di imputazione di quel giudizio) dava atto della circostanza che il medesimo



alle ore 04:05 circa era stato riaccompagnato dal Carabinieri in caserma (essendosi il medesimo dichiarato non in grado di proseguire nell'attività per sopravvenuta insonnia, dovuta al fatto che il giorno prima aveva effettuato, a suo dire, un servizio prolungato nelle ore); e dava atto, altresì, del fatto che il , una volta rientrato in Caserma, era rimasto a disposizione fino alle ore 6:00, svolgendo pratiche di archivio. L'accompagnamento del in Caserma attorno alle ore 4:00 era confermato in sede di esame anche dal co-imputato , il quale, tuttavia, in quel giudizio non sapeva dare una spiegazione della discrasia tra i due ordini di servizio disponibili (quello rinvenuto agli atti della Stazione Carabinieri di - recante il n. 39/4 ma sotto l'intestazione "Carabinieri di " - e quello rinvenuto agli atti della Stazione Carabinieri di , recante il n. 30/4). Il , però, ammetteva di aver sbarrato e corretto il numero dell'ordine di servizio prima di sottoporlo al proprio comandante di stazione, al fine di adeguarlo alla cronologia degli atti di . Sulla base delle predette risultanze istruttorie, il GUP escludeva la commissione del reato da parte dell'imputato, ritenendo che il falso riguardasse solo l'ordine di servizio di - non attestante il rientro in Caserma del , quale circostanza ritenuta corrispondente al vero dal giudice - quale atto sfuggente alla disponibilità del medesimo , in quanto diretto al Comandante di altra Stazione.

Alla luce della documentazione acquisita nel procedimento n. 1482/12 RGNR, veniva aperto un nuovo procedimento a carico del , per avere egli falsificato, questa volta, l'ordine di servizio recante il n. 30/4 della Stazione Carabinieri di , integrandolo con l'aggiunta (non rinvenuta nel corrispondente ordine di servizio archiviato presso la Stazione Carabinieri di ) che gli aveva consentito di essere assolto nel giudizio "parallelo".

La falsificazione ad opera del veniva ipotizzata, in particolare, oltre che in ragione della discrasia con l'ordine di servizio di , sulla base del memoriale di servizio estratto dal sistema informatico in uso all'Arma dei Carabinieri, il quale attestava, per il 22 aprile 2011, un servizio consorziato tra e protrattosi ininterrottamente fino alle ore 6:00, non risultando annotata alcuna variazione, né da parte del comandante di , né da parte del comandante di .

In particolare, il comandante , nelle SIT del 27 gennaio 2013 (transitate nel fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti), escludeva di essere stato informato di eventuali variazioni del turno di servizio, osservando che, qualora ciò fosse

avver  
mede  
esser  
servi  
impu  
dell'  
ordir  
l'ord  
com  
succ  
ques  
sem  
med  
di c  
oltr  
1.2.  
dall  
le n  
fatt  
a fr  
la t  
pro  
del  
In :  
- c  
Ca  
Ca  
pr  
ter  
- t  
st  
- t  
N:

avvenuto, avrebbe provveduto ad annotare la variazione nel memoriale informatico. Il medesimo [ ] escludeva anche che potesse essersi trattato di una sua dimenticanza, essendo egli un tipo "preciso". Quando, poi, al [ ] veniva sottoposto l'ordine di servizio recante il n. 30/4, egli escludeva di aver mai visto prima l'aggiunta oggetto di imputazione, in quanto altrimenti avrebbe apposto una firma o sigla in corrispondenza dell'aggiunta. Riferendo, invece, in generale, della prassi relativa all'emissione degli ordini di servizio, il [ ] dichiarava, nel corso della sua escussione dibattimentale, che l'ordine di servizio era firmato dal comandante al momento della sua emissione e poi compilato dai militari di pattuglia con l'indicazione delle attività compiute; successivamente, al termine del servizio, esso veniva esaminato dal comandante e da quest'ultimo controfirmato. Eventuali variazioni rispetto all'ordine di servizio, inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dal [ ], dovevano essere, oltre che annotate nel medesimo atto, anche riportate dal comandante sul memoriale informatico nel termine di cinque giorni (non essendo più possibile l'inserimento di modifiche nell'applicativo oltre detto termine).

1.2. Tanto premesso sulla genesi del processo e sulle principali fonti di prova portate dall'accusa (su cui comunque si tornerà *infra*), ritiene questo giudice di dover prendere le mosse, nella ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie, dalla versione dei fatti offerta dal [ ] nel corso del suo esame (è, infatti, solo il caso di osservare che a fronte di allegazioni verosimili offerte dall'imputato deve essere l'accusa a dimostrare la non veridicità delle allegazioni medesime, essendo suo onere, nel vigente sistema processualistico penale, la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato oggetto della impugnazione).

In sede di esame, [ ] dichiarava:

- che per il 22 aprile 2011 era stato disposto un servizio consorziato tra la Stazione Carabinieri e la Stazione Carabinieri di [ ] in forza del quale la Stazione Carabinieri di [ ] aveva messo a disposizione un uomo ([ ]) e la propria autovettura di servizio alla Stazione di [ ], per attività di controllo del territorio;
- che ciò si era reso necessario in quanto la macchina di servizio in dotazione alla stazione Carabinieri di [ ] aveva avuto un problema tecnico;
- che il comandante della Stazione Carabinieri di [ ] (in quel periodo il m.llo [ ]) aveva redatto un ordine di servizio sulle attività da porre in essere in occasione



del turno, che egli personalmente aveva provveduto a compilare con le annotazioni di rito nel corso dell'attività di perlustrazione;

- che, tuttavia, ad un certo punto, il \_\_\_\_\_ lo aveva informato del fatto che non riusciva ad andare avanti nel servizio, in quanto la sera prima aveva smontato dal lavoro alle ore 22:00 e già due ore dopo era stato mandato nuovamente in attività di perlustrazione del territorio;

- che, quindi, il \_\_\_\_\_, attorno alle ore 4:00, lo aveva riaccompagnato in Caserma;

- che a quel punto egli aveva telefonato alla Centrale Operativa al fine di comunicare il rientro in caserma, dove sarebbe rimasto a disposizione fino alle ore 6:00 (parlando, precisamente, con il collega \_\_\_\_\_);

- che il \_\_\_\_\_, nel momento in cui lo aveva riaccompagnato in Caserma, gli aveva chiesto una copia dell'ordine di servizio in suo possesso (il n. 30/4 della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_), che era compilato con l'indicazione delle attività compiute fino alle ore 4:00;

- che non esisteva alcun ordine di servizio della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ (e solo nell'ambito dei procedimenti penali aperti a suo carico aveva appreso che il \_\_\_\_\_ aveva usato quella fotocopia inserendola agli atti della propria stazione, previa correzione del numero (da 30/4 in 39/4), a fini di adeguamento con i numeri di progressivo di \_\_\_\_\_);

- che egli, solo una volta terminato il turno, alle ore 6:00, aveva completato l'ordine di servizio in suo possesso (il n. 30/4 di \_\_\_\_\_) dando atto del fatto che era stato riaccompagnato dal \_\_\_\_\_ in Caserma alle ore 4:05 ed era rimasto in stazione a compiere attività di archivio;

- che solo alle 6:00 aveva completato l'ordine di servizio in quanto dalle 4:00 si era dichiarato a disposizione della Centrale Operativa e non sapeva, quindi, se in quell'arco temporale potesse essere coinvolto in altre attività;

- che la prassi, in casi simili, era quella di non svegliare di notte il Comandante di Stazione al fine di avvisarlo del rientro in Caserma, potendone egli prendere atto anche il giorno dopo;

- che egli, una volta completate le annotazioni di rito sull'ordine di servizio, lo aveva inserito in una apposita cartellina, destinata appunto a raccogliere gli atti da portare all'attenzione del superiore;

- che era poi compito del Comandante esaminare l'ordine di servizio, vistarlo ed annotare le variazioni nel memoriale informatico, non potendo egli rispondere della relativa attività.

Le i  
con  
grac  
mer  
info  
sent  
con  
pres  
l'1:  
c.p.  
esse  
case  
con  
Sci  
cro  
alq  
ordi  
pro  
Ris  
dell  
dell  
agli  
am  
due  
l'al  
fot  
Me  
rec  
sul  
dal  
del  
au  
(m  
cot

ni di  
iciva  
ore  
del  
e il  
do,  
va  
ne  
te  
o  
a  
l

Le dichiarazioni del \_\_\_\_\_ hanno trovato diversi riscontri estrinseci nell'istruttoria condotta nel presente processo. Anzitutto, infatti, \_\_\_\_\_, pur non essendo stato in grado di indicare il giorno esatto in cui ciò era avvenuto, ha confermato che una notte, mentre era di turno in Centrale Operativa, il \_\_\_\_\_ lo aveva contattato al fine di informarlo del proprio rientro anticipato in Caserma, poiché il collega di pattuglia si era sentito male. Dalla documentazione prodotta dalla difesa è stato possibile evincere come, effettivamente, durante la notte del 22 aprile 2011, l' \_\_\_\_\_, militare in servizio presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_, fosse addetto alla centrale operativa tra l'1:00 e le 7:00. In secondo luogo, \_\_\_\_\_, sentito come teste ex art. 197 bis c.p.p. nel presente processo, confermava, come già aveva fatto nell'altro processo, di essersi sentito male nel corso del servizio e di aver riaccompagnato il \_\_\_\_\_ nella caserma di \_\_\_\_\_ e confermava, altresì, benché all'esito del meccanismo delle contestazioni, di aver corretto il numero di progressivo dell'ordine di servizio di \_\_\_\_\_ prima di portarlo all'attenzione del suo Comandante, al fine di adeguarlo al cronologico degli atti della stazione di \_\_\_\_\_. La deposizione del \_\_\_\_\_, invero, è stata alquanto confusa, avendo egli parlato, inizialmente, dell'esistenza *ab origine* di due ordini di servizio relativi alla giornata del 22 aprile 2011 (uno a firma del comandante pro-tempore di \_\_\_\_\_, l'altro a firma del comandante pro-tempore di \_\_\_\_\_). Vi sono, tuttavia, diversi elementi che portano a ritenere come in realtà, prima dell'inizio del turno, esistesse un solo ordine di servizio, quello redatto dal comandante della Stazione di \_\_\_\_\_ (recante il numero 30/4). L'unico ordine di servizio reperito agli atti della Stazione di \_\_\_\_\_ per quella data, infatti, è proprio quello che il \_\_\_\_\_ ha ammesso di aver emendato nel numero di progressivo e, d'altra parte, confrontando i due ordini di servizio disponibili (l'uno conservato agli atti della Stazione di \_\_\_\_\_, l'altro conservato agli atti della Stazione di \_\_\_\_\_) appare evidente come l'uno sia la fotocopia dell'altro (ad eccezione del paragrafo afferente il riaccompagnamento del \_\_\_\_\_ e alla sigla del comandante \_\_\_\_\_, presente solo sull'ordine di servizio recante il n. 39/4, a fronte della controfirma del comandante \_\_\_\_\_ presente solo sull'ordine di servizio n. 30/4), per cui appare quanto meno credibile la versione offerta dal \_\_\_\_\_, in forza della quale egli, alle ore 4:00, faceva una fotocopia al dell'ordine di servizio di \_\_\_\_\_, quale atto poi utilizzato dal \_\_\_\_\_ a mo' di autonomo ordine di servizio della stazione di \_\_\_\_\_, corretto nel numero di protocollo (ma sempre sotto l'intestazione "stazione di \_\_\_\_\_") e portato all'attenzione del comandante \_\_\_\_\_ (che lo controfirmava) senza alcun cenno all'interruzione del



servizio avvenuto alle ore 4:00 (quale "dimenticanza" ammessa dal medesimo nel corso dell'esame dinanzi al GUP nel giudizio n. 1482/12 RGNR). Tale conclusione, d'altra parte, è stata condivisa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza emessa a conclusione del processo "parallelo" a carico del \_\_\_\_\_, fondata proprio sull'affermazione dell'esistenza di una fotocopia uscita dalla sfera di controllo dell'odierno imputato (sentenza, si ricordi, munita di autorità di giudicato); ciò anche sulla base di un esame degli originali dei due corpi del reato, l'uno (quello della stazione di \_\_\_\_\_, recante l'aggiunta postuma del \_\_\_\_\_) scritto con penna blu, l'altro (senza l'aggiunta) in bianco e nero perché originato dalla fotocopiatura del primo. Né può ipotizzarsi che il \_\_\_\_\_ avesse un obbligo di annotare sull'ordine di servizio il rientro in Caserma prima di fare la fotocopia al \_\_\_\_\_, dovendosi verificare la sussistenza del falso con riferimento al momento in cui l'ordine di servizio compilato dal \_\_\_\_\_ venne vistato dal comandante \_\_\_\_\_, essendo solo in quel momento l'atto pubblico completo in ogni suo elemento.

Non vi sono, d'altra parte, prove che riescano a confutare in modo certo l'affermazione del \_\_\_\_\_ secondo cui egli avrebbe effettuato l'aggiunta sull'ordine di servizio in suo possesso prima di portarlo alla controfirma del comandante \_\_\_\_\_, al momento della fine del suo turno alle ore 6:00: ciò, infatti, dovrebbe basarsi unicamente sulle dichiarazioni del medesimo \_\_\_\_\_ il quale, tuttavia, ha fondato le proprie affermazioni soltanto sulla propria "attenzione", che l'avrebbe portato certamente ad annotare la variazione sul memoriale informatico qualora l'aggiunta fosse già esistita nel momento in cui l'ordine di servizio veniva portato alla sua attenzione. Trattasi, però, di deduzione che non può valere come prova certa, sia in ragione dell'interesse che il \_\_\_\_\_ aveva ad una simile dichiarazione (essendo sua responsabilità esclusiva la corretta redazione del memoriale di servizio), sia in ragione di quanto emerso dalla deposizione del colonnello \_\_\_\_\_, comandante provinciale all'epoca dei fatti, secondo cui più volte era capitata una divergenza tra l'ordine di servizio "cartaceo" e il memoriale informatico. E' verosimile, invero, che il \_\_\_\_\_ non abbia informato verbalmente il proprio comandante, neppure il giorno successivo, del rientro anticipato in caserma, non apparendo certa, sul punto, la deposizione del teste \_\_\_\_\_, il quale prima affermava di avere assistito alla comunicazione da parte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in occasione dello spegnimento di un incendio, poi correggeva il tiro, dicendo di aver visto i due parlare ma senza capire di cosa, avendo acquisito dal \_\_\_\_\_ l'informazione dell'avvenuta comunicazione; lo stesso \_\_\_\_\_, d'altra parte, in sede di esame,

lascie  
l'ann  
Tratt  
poter  
D'alt  
dei fi  
immo  
poter  
com  
poter  
cont  
infra  
Non  
dell'  
RG)  
Staz  
arch  
dell'  
la fi  
tutta  
PM  
esse  
man  
appi  
esci  
com  
verc  
Nes  
cors  
dall  
l'as  
stes



lasciava intendere di non aver mai parlato di ciò con il \_\_\_\_\_, ritenendo sufficiente l'annotazione del rientro sull'ordine di servizio portato all'attenzione del comandante. Trattasi, tuttavia, di circostanza che può rilevare, al più, sotto il profilo disciplinare, non potendosi da essa ricavare la prova di un'attività di falsificazione da parte del \_\_\_\_\_.

D'altra parte, sia dalla deposizione dei teste \_\_\_\_\_ (attuale comandante di stazione di \_\_\_\_\_), sia da quella del teste \_\_\_\_\_ (comandante provinciale dell'arma all'epoca dei fatti) è emerso come, effettivamente, la prassi in casi simili fosse quella di informare immediatamente la centrale operativa e annotare il rientro sull'ordine di servizio, potendosi posticipare anche al giorno dopo, in caso di rientro notturno, la comunicazione verbale al comandante (comunicazione che il \_\_\_\_\_ ha ritenuto di poter fare mediante la sola annotazione sull'ordine di servizio, poi portato alla controfirma del Comandante; ciò a prescindere, si ribadisce, dalla configurabilità di infrazioni disciplinari a suo carico, che saranno valutate dagli organi competenti).

Non appare superfluo, poi, osservare che il \_\_\_\_\_, nel momento in cui apprendeva dell'esistenza dell'indagine a suo carico nell'ambito del procedimento n. 1482/12 RGNR con la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. si trovava distaccato presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_, in Puglia: egli, quindi, avrebbe dovuto fare rientro a \_\_\_\_\_, avvalersi di una rete di coperture e falsificare un documento conservato negli archivi in vista della produzione nel procedimento a suo carico. Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato dovrebbe, inoltre, ipotizzarsi la falsa testimonianza nel presente processo - oltre che del \_\_\_\_\_, su circostanza tuttavia irrilevante - del colonnello \_\_\_\_\_ e dell'appuntato \_\_\_\_\_ (come ipotizzato dal PM in sede di discussione). Trattasi, tuttavia, di ricostruzione scarsamente plausibile, essendo il \_\_\_\_\_, al momento dei fatti, un giovane Carabiniere di prima nomina mandato in servizio presso un piccolo paese della provincia di Cosenza, rispetto al quale appare difficile ipotizzare un apparato collusivo di simile portata. Tutti i soggetti escussi, inoltre, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, allo stesso \_\_\_\_\_, hanno descritto il \_\_\_\_\_ come militare scrupoloso e dedito al lavoro, il che avvalorava ulteriormente la verosimiglianza delle sue dichiarazioni.

Nessuna prova decisiva, infine, si evince dalle indagini integrative effettuate dal PM in corso di dibattimento (alle quali si riferisce la produzione documentale effettuata dall'organo dell'accusa all'udienza del 14 luglio 2014); esse, infatti, da un lato attestano l'assenza di motivi disciplinari alla base dei trasferimenti del m.llo \_\_\_\_\_ (definito dallo stesso \_\_\_\_\_ nella scheda di valutazione come militare "superiore alla media"), quale

circostanza che, tuttavia, non garantisce l'assenza di possibili errori nell'attività professionale (quanto, in particolare, alla annotazione nel memoriale informatico della variazione risultante dall'ordine di servizio compilato dal \_\_\_\_\_); dall'altro, attestano una sola telefonata del \_\_\_\_\_ alla sala operativa alle ore 1:48 del 22 aprile 2014, quale ricerca fatta, tuttavia, in relazione ad una sola utenza mobile in uso al \_\_\_\_\_ (il quale, per come documentato dalla difesa, ne aveva anche altre in uso nel medesimo periodo; senza contare l'eventualità che la telefonata delle ore 4:00 sia partita dall'utenza fissa della stazione di \_\_\_\_\_).

\_\_\_\_\_ va, conseguentemente, assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Non viene accolta la richiesta di trasmissione degli atti all'ufficio di Procura avanzata dal PM ai sensi dell'art. 207 c.p.p. in relazione alle testimonianze di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (e \_\_\_\_\_). Quanto all'\_\_\_\_\_, infatti, non vi sono elementi per dire che egli abbia affermato il falso, risultando di turno in sala operativa nelle prime ore del mattino del 22 aprile 2011 e non esistendo risultanze istruttorie, alla luce di quanto detto, capaci di scalfire la conclusione secondo cui la telefonata del \_\_\_\_\_ sia effettivamente avvenuta. Quanto al \_\_\_\_\_, lo stesso in qualità di comandante provinciale, dichiarava di aver fatto accertamenti sulla vicenda, che non sono risultati, tuttavia, da atti formali: anche in questo caso, ad avviso di questo giudice, non può ipotizzarsi la sussistenza di una falsa testimonianza, nulla escludendo che il \_\_\_\_\_, nella sua qualità, abbia assunto informalmente informazioni sull'accaduto e di ciò abbia voluto riferire in dibattimento. Quanto, infine, al \_\_\_\_\_, può ritenersi che lo stesso, effettivamente, abbia reso dichiarazioni contraddittorie, almeno nella misura in cui affermava di avere assistito ad un colloquio tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con cui il primo informava il secondo del rientro anticipato in caserma, quale circostanza smentita dal \_\_\_\_\_ e dallo stesso \_\_\_\_\_ (dal quale il \_\_\_\_\_, anche quando correggeva il tiro, affermava di aver appreso la relativa informazione); trattasi, tuttavia, di circostanza, alla luce di quanto già esposto, non rilevante ai fini della decisione della causa che, come tale, non legittima la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 207 c.p.p. (Cass. 22 novembre 2011-28 maggio 2012, n. 20656).

2. Il carico di lavoro – monocratico e collegiale – del giudicante e la complessità in fatto della decisione legittimano la riserva in giorni sessanta del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

letto l'art. 530, comma 2, c.p.p. assolve

dal delitto a lui ascritto in

rubrica perché il fatto non sussiste;

letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza, 12 dicembre 2014

Le Procure della Repubblica  
deponete il 26-02-15 R. I. 166/14

Il giudice  
dot.ssa Giusi Tanni  
